

Codice procedura: CP 2723

Classifica: ME_014_B000002

Oggetto: Progetto di rinnovo della cava di quarzarenite "San Giovanni" di Castel Di Lucio (Me).

Procedimento: Procedura di Verifica di Ottemperanza ex art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. alle prescrizioni del provvedimento di Compatibilità Ambientale, reso con D.R.S. n. 192/2022

Proponente	Mammana Michelangelo
Sede Legale	Castel di Lucio (ME)
Capitale Sociale	//
Legale Rappresentante	Mammana Michelangelo
Progettisti	Dr. Geol. Grassi
Località del progetto	Castel di Lucio (ME)
Responsabile del procedimento	Dr. Patella Antonio
Responsabile istruttore del dipartimento	Dr. Geol. Incandela Antonella
Contenzioso	no

PARERE CTS n°100 DEL 01/03/2024

VISTO il Regio Decreto 29/07/1927, n. 1443 recante “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno” (G.U. 23 agosto 1927, n. 194);

VISTA la legge regionale 09 dicembre 1980, n. 127 recante “Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTE le leggi regionali 15 maggio 1991, n. 24 e 1 marzo 1995, n. 19 entrambe recanti “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti di materiali di cave”;

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;

VISTO il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (nel seguito D. Lgs. 152/2006) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA il Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;

VISTA la legge 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";

VISTO il Decreto Legislativo 30/05/2008, n. 117, recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";

VISTO il Decreto Presidenziale n. 19 Serv. 5°/S.G. del 3/02/2016 di approvazione dei "Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio";

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 31/10/2023 di approvazione dell'"Aggiornamento dei Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 10 marzo 2010, n. 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164";

VISTA la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale", con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;



VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

VISTA la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”;

VISTO il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, “Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”.

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n° 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS.

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di n. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n°265/GAB del 15/12/2021 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020, pertanto abrogato.

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021 di mera rettifica del nominativo di un componente nominato con il già menzionato D.A. n. 273/GAB;

VISTO D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con il quale si è provveduto a completare la Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di n. 5 componenti in sostituzione dei 5 componenti di CTS dimissionari;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28/12/2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 372/Gab del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina- del Segretario della CTS,

VISTO il D. A. n. 373/Gab del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;



VISTO il D.A. n. 381/Gab del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTA l'istanza acquisita al protocollo D.R.A. al n.55379 del 10 agosto 2021, con la quale il titolare della Ditta Mammana Michelangelo ha chiesto all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente di attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per il "Progetto di rinnovo della cava di quarzarenite "San Giovanni – Mammana

VISTO il DRS 192 del 24/03/2022 di esclusione dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il Progetto di rinnovo della cava di quarzarenite "San Giovanni" di Castel di Lucio (Me) e contenente le prescrizioni ambientali

VISTE le 11 prescrizioni ambientali contenute nel D. A. in parola che qui di seguito si riportano:

1. Il perimetro dell'area estrattiva deve rimanere a una distanza minima di almeno 10 metri dal limite boschivo individuato dalla L.R. 16/1996
2. "Dovrà essere acquisito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina"
3. Dovrà essere acquisito e trasmesso il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina"
4. Dovrà essere predisposto il Piano di Monitoraggio Ambientale per la componente vegetazione definendo modalità e frequenze dell'attività di monitoraggio, anche con riferimento alle attività di recupero in fase di esercizio Il Monitoraggio Ambientale dovrà essere assicurato fino ai 5 anni dall'ultimazione dei lavori"
5. In considerazione della presenza di abitazioni isolate entro il raggio di 500 metri dal sito di estrazione nonché dell'area boschiva, dovrà essere predisposto il Piano di Monitoraggio Ambientale per le componenti aria e rumore", si allega alla presente il PMA della componente atmosfera.
6. Dovrà essere predisposto un piano di prevenzione per evitare rischi di contaminazioni del suolo a seguito di sversamenti accidentali
7. Prima dell'avvio dell'attività dovranno essere concordati con il Comune di Castel di Lucio e con l'ente proprietario delle strade (ove diverso) gli itinerari viari e gli orari ottimali per il transito dei mezzi, assicurando il rispetto delle previsioni di cui all'art. 12 del Piano Cave sia per la viabilità esterna, sia per la viabilità interna",
8. Fornire una planimetria in scala adeguata con le aree di accantonamento del materiale vegetale da riutilizzare ai fini del recupero ambientale ai sensi dell'art.24 delle NTA del vigente Piano Cave. In relazione al progetto di recupero ambientale, in accordo a quanto previsto dall'art.43 del Piano Cave, sui gradoni e sul fondo cava occorrerà prevedere il riporto di uno strato di terreno vegetale di almeno 0,3 metri di spessore. Ai sensi dell'art.14 delle NTA del vigente Piano Cave bisognerà delimitare l'areale di estrazione. Dovrà essere altresì previsto un piano di manutenzione fino a 5 anni dal termine delle attività di recupero ambientale"
9. Al fine di contenere le emissioni di polveri in atmosfera, oltre alle misure di mitigazione previste, dovranno essere attuate azioni per assicurare il transito a velocità ridotta dei mezzi in entrata e in uscita dalla cava; Per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di gas e particolato, dovranno essere adottate le seguenti misure: - utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica dell'efficienza anche attraverso misure dell'opacità dei fumi.
10. Relativamente all'impatto acustico correlato alle attività di cava (scavo, movimentazione e traffico indotto): 1. dovranno essere rispettati i limiti assoluti di emissione ed immissione acustica di cui al D.P.C.M. 14/11/97; 2. dovranno essere utilizzate unità operative rispondenti alle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa sui livelli di emissione delle macchine da cantiere e sottoposte a regolare manutenzione; 3. dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla rumorosità degli impianti di lavorazione. 4. gli automezzi e le macchine operatrici in uso, anche se solo impiegate nelle attività di cava dovranno essere sottoposte a verifica annuale per quanto riguarda

Pag. 5 a 10

l'integrità strutturale del dispositivo di scarico.

11. Il proponente dovrà presentare: - entro 6 mesi dall'avvio dell'attività un report fotografico relativo - fino al termine delle opere di recupero ambientale, un report annuale, corredato da adeguata documentazione cartografica e fotografica, relativa all'avanzamento delle attività di recupero ambientale

VISTA l'istanza del proponente con nota prot. DRA 66558 del 07/09/2023

VISTA la nota del DRA prot. 69761 del 21/09/2023 avente per oggetto "Comunicazione pubblicazione documentazione e trasmissione pratica alla CTS"

LETTI gli elaborati trasmessi dal proponente con l'istanza e depositati sul portale SI-VVI

RS00OBB0001A0	ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
RS00OBB0002A0	SHAPE FILES (ZIP)
RS07REL0001	RELAZIONE DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA ANTE-OPERAM
RS07ADD0002	PIANO DI MONITORAGGIO OPERE RECUPERO AMBIENTALE
RS07ADD0003	PIANO DI MONITORAGGIO ARIA E RUMORE
RS07AEG0004	TAV. 1A - PLANIMETRIA CATASTALE CON LIMITE DI COLTIVAZIONE AGGIORNATO
RS07AEG0005	TAV. 2A - PLANIMETRIA CATASTALE CON PICCHETTAZIONE LIMITE DI CAVA ...
RS07ADD0006	DICHIARAZIONE PROGETTISTA - PROPONENTE
RS07ADD0007	D.R.S. N. 192/2022 DI ESCLUSIONE DEL PROGETTO DALLA PROCEDURA DI ...
RS07ADD0008	CARTA DI IDENTITÀ PROPONENTE
RS07ADD0009	CARTA IDENTITÀ PROGETTISTA
RS07ADD0010	COMUNICAZIONE PROTOCOLLATA DI ACCESSO AL SITO DI CAVA, INOLTRATA AL ...

CONSIDERATO che il Proponente nella "Relazione di ottemperanza alle condizioni ambientali" e negli elaborati prodotti ha fornito i propri chiarimenti in relazione alle prescrizioni ambientali contenute nel DRS 192 del 24/03/2022,

CONSIDERATA la condizione ambientale n° 1.



“Il perimetro dell’area estrattiva deve rimanere a una distanza minima di almeno 10 metri dal limite boschivo individuato dalla L.R. 16/1996”.

CONSIDERATO che in ossequio all’ottemperanza a detta condizione il proponente deposita la planimetria catastale Tav. 1A, a scala 1:4.000, con indicazione del limite di coltivazione aggiornato, da cui si è evince che ha tenuto conto della fascia di rispetto di 10 m dal limite boschivo.

VALUTATO che la condizione ambientale n°1 si ritiene ottemperata

CONSIDERATA la condizione ambientale n°2

“Dovrà essere acquisito il parere dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina”

CONSIDERATO che il parere della Forestale si configura un adempimento “ope legis”, la Condizione non è da ottemperare

CONSIDERATA la condizione ambientale n°3

“Dovrà essere acquisito e trasmesso il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina”

CONSIDERATO che il parere della Soprintendenza BB.CC. AA si configura un adempimento “ope legis”, la Condizione non è da ottemperare

CONSIDERATA la condizione ambientale n°4

“Dovrà essere predisposto il Piano di Monitoraggio Ambientale per la componente vegetazione definendo modalità e frequenze dell’attività di monitoraggio, anche con riferimento alle attività di recupero in fase di esercizio Il Monitoraggio Ambientale dovrà essere assicurato fino ai 5 anni dall’ultimazione dei lavori”

CONSIDERATO che il proponente deposita il Piano di Manutenzione delle opere di recupero ambientale esteso per un periodo ventennale.

VALUTATO il piano di manutenzione redatto dal proponente, la condizione ambientale n. 4 si ritiene ottemperata.

CONSIDERATA la condizione ambientale n°5

“In considerazione della presenza di abitazioni isolate entro il raggio di 500 metri dal sito di estrazione nonché dell’area boschiva, dovrà essere predisposto il Piano di Monitoraggio Ambientale per le componenti aria e rumore”.

CONSIDERATO che il proponente deposita il PMA delle componenti atmosfera e rumore.

VALUTATO il PMA su atmosfera e rumore redatto dal proponente, la condizione ambientale n. 5 si ritiene ottemperata

CONSIDERATA la condizione ambientale n° 6

“Dovrà essere predisposto un piano di prevenzione per evitare rischi di contaminazioni del suolo a seguito di sversamenti accidentali”



CONSIDERATO nella relazione di ottemperanza il proponente afferma che *la produzione media mensile di cava prevista si aggira sui 250 mc; l'esigua quantità del materiale da estrarre determinerà una concentrazione dell'attività di cava in soli 3-4 giorni mensili, ovvero poco meno un giorno alla settimana. Per ragioni logistiche, i due mezzi adibiti all'estrazione, un escavatore e una motopala, saranno trasportati sul sito di cava, appositamente, nei giorni di lavoro programmati e, a fine giornata, ritirati nuovamente per essere ricoverati nella sede operativa del gruppo Mammana, distante solo qualche chilometro dal sito di cava, come rappresentato nella figura 1. Pertanto, tutte le operazioni di rifornimento dei mezzi avverranno direttamente nella vicina sede operativa in cui è ubicato il serbatoio mobile da 9.000 litri e l'officina per la manutenzione dei mezzi. Anche il cambio olio dei mezzi di cantiere sarà condotto nell'officina della sede operativa, attrezzata di ogni dispositivo di protezione ambientale. L'officina è dotata, inoltre, di un sistema di raccolta dei rifiuti speciali prodotti durante l'attività di manutenzione, di conseguenza si viene del tutto escluso che nel sito di cava si possano verificare problematiche di sversamenti accidentali dovuti alle operazioni di rifornimento dei mezzi o di manutenzione dei mezzi. Per quanto sopra, si ritiene che il piano di prevenzione dei rischi di contaminazioni del suolo non sia pertinente per il caso in esame.*

CONSIDERATI i chiarimenti forniti dal proponente nella relazione di ottemperanza, in particolare riguardo i ridotti volumi di materiale da cavare e la presenza dell'officina del gruppo Mammana a breve distanza dal sito di cava, e che il proponente assicura che sia la manutenzione mezzi che i rifornimenti di carburante avverranno proprio all'interno di detta officina, di fatto scongiurando definitivamente rischi di sversamenti in cantiere

VALUTATO che il piano di prevenzione dei rischi da sversamento non sia necessario

VALUTATO che la condizione ambientale n°6 si ritiene ottemperata

CONSIDERATA la condizione ambientale n°7

“Prima dell'avvio dell'attività dovranno essere concordati con il Comune di Castel di Lucio e con l'ente proprietario delle strade (ove diverso) gli itinerari viari e gli orari ottimali per il transito dei mezzi, assicurando il rispetto delle previsioni di cui all'art. 12 del Piano Cave sia per la viabilità esterna, sia per la viabilità interna”

CONSIDERATO che il proponente nella relazione di ottemperanza afferma che la Ditta ha inoltrato la comunicazione sull'accesso viario al sito di cava, di cui si allega copia protocollata, richiedendo, contestualmente, indicazioni su eventuali restrizione del traffico dei mezzi pesanti da e per la cava.

VALUTATO che la condizione ambientale n°7 si ritiene ottemperata.

CONSIDERATA la condizione ambientale n° 8

Fornire una planimetria in scala adeguata con le aree di accantonamento del materiale vegetale da riutilizzare ai fini del recupero ambientale ai sensi dell'art.24 delle NTA del vigente Piano Cave.

In relazione al progetto di recupero ambientale, in accordo a quanto previsto dall'art.43 del Piano Cave, sui gradoni e sul fondo cava occorrerà prevedere il riporto di uno strato di terreno vegetale di almeno 0,3 metri di spessore. Ai sensi dell'art.14 delle NTA del vigente Piano Cave bisognerà delimitare l'areale di estrazione.

Dovrà essere altresì previsto un piano di manutenzione fino a 5 anni dal termine delle attività di recupero ambientale.



CONSIDERATO che il proponente:

- deposita planimetria catastale “Tav. 2A”, in scala 1:2.500, che rappresenta la posizione del cumulo di terra vegetale rispetto ai picchetti del limite di estrazione ed afferma che il limite di disponibilità è delimitato da una recinzione metallica con paletti di legno.
nNella relazione di ottemperanza afferma che *“per quanto riguarda la messa in posto della terra vegetale, si provvederà, di riportare uno strato di terreno vegetale di spessore 0,30 m lungo le scarpate e il piazzale di cava, a conclusione dei lavori di coltivazione”*.
- Per il piano di manutenzione delle opere di recupero ambientale, si rimanda al relativo elaborato, già citato nell’ottemperanza della prescrizione n. 4

VALUTATO che la condizione ambientale n°8 si ritiene ottemperata in fase di progettazione e dovrà essere ottemperata a conclusione dei lavori di coltivazione per quanto riguarda il deposito di terreno vegetale lungo le scarpate e il piazzale di cava.

CONSIDERATA la condizione ambientale n°9

“Al fine di contenere le emissioni di polveri in atmosfera, oltre alle misure di mitigazione previste, dovranno essere attuate azioni per assicurare il transito a velocità ridotta dei mezzi in entrata e in uscita dalla cava; Per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di gas e particolato, dovranno essere adottate le seguenti misure: - utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica dell’efficienza anche attraverso misure dell’opacità dei fumi”.

VALUTATO che la condizione n° 9 non è ottemperabile in fase di progettazione e potrà esserlo nella successiva fase di esecuzione.

CONSIDERATA la condizione ambientale n°10

“Relativamente all’impatto acustico correlato alle attività di cava (scavo, movimentazione e traffico indotto):

- dovranno essere rispettati i limiti assoluti di emissione ed immissione acustica di cui al D.P.C.M. 14/11/97;
- dovranno essere utilizzate unità operative rispondenti alle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa sui livelli di emissione delle macchine da cantiere e sottoposte a regolare manutenzione;
- dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla rumorosità degli impianti di lavorazione.
- gli automezzi e le macchine operatrici in uso, anche se solo impiegate nelle attività di cava dovranno essere sottoposte a verifica annuale per quanto riguarda l’integrità strutturale del dispositivo di scarico.

VALUTATO che la condizione n°10 non è ottemperabile in fase di progettazione e potrà esserlo nella successiva fase di esecuzione.

CONSIDERATA la condizione ambientale n°11

Il proponente dovrà presentare: - entro 6 mesi dall’avvio dell’attività un report fotografico relativo - fino al termine delle opere di recupero ambientale, un report annuale, corredato da adeguata documentazione cartografica e fotografica, relativa all’avanzamento delle attività di recupero ambientale

VALUTATO che la condizione n°11 non è ottemperabile in fase di progettazione e potrà esserlo nella successiva fase di esecuzione.



TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale della Regione Siciliana

RITIENE

- la condizioni ambientali n°1-4-5-6-7 ottemperate in fase ante-operam
- la condizioni ambientali n° 2-3 da non ottemperare (in quanto trattasi di obblighi ope legis).
- la condizione ambientale n°8 ottemperata in fase ante-operam e dovrà essere ottemperata in corso d'opera.
- le condizioni ambientali n° 9-10-11 da ottemperare nella fase di corso d'opera.



ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI
ADUNANZA DEL 01.03.2024
COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

1.	Aiello	Tommaso	Presente
2.	Andaloro	Pasquale	Presente
3.	Arcuri	Emilio	Presente
4.	Armao	Gaetano	Presente
5.	Bendici	Salvatore	Presente
6.	Bonaccorso	Angelo	Assente
7.	Caldarera	Michele	Assente
8.	Cammisa	Maria Grazia	Assente
9.	Casinotti	Antonio	Presente
10.	Cecchini	Riccardo	Presente
11.	Cilona	Renato	Presente
12.	Corradi	Alessandro	Presente
13.	Cucchiara	Alessandro	Presente
14.	Curò	Gaetano	Presente
15.	D'Urso	Alessio	Presente
16.	Daparo	Marco	Presente
17.	Di Loreto	Paolo	Presente
18.	Dieli	Tiziana	Presente
19.	Dolfin	Sergio	Presente
20.	Gullo	Onfrio	Presente
21.	Ilarda	Gandolfo	Presente
22.	Iudica	Carmelo	Presente
23.	Latona	Roberto	Assente
24.	Lipari	Pietro	Presente
25.	Lo Biondo	Massimiliano	Presente
26.	Martorana	Giuseppe	Presente
27.	Mastrojanni	Marcello	Presente
28.	Mignemi	Giuliano	Presente
29.	Modica	Dario	Presente
30.	Montalbano	Luigi	Presente
31.	Pagano	Andrea	Presente
32.	Pantalena	Alfonso	Presente
33.	Patanella	Vito	Presente
34.	Pedalino	Andrea	Presente
35.	Pergolizzi	Michele	Presente
36.	Piscitello	Fabrizio	Presente
37.	Ronsisvalle	Fausto	Presente
38.	Sacco	Federica	Presente
39.	Saladino	Salvatore	Presente



40.	Salvia	Pietro	Presente
41.	Santoro	Piero	Presente
42.	Savasta	Giovanni	Presente
43.	Saverino	Arcangela	Presente
44.	Seminara	Salvatore	Presente
45.	Spinello	Daniele	Presente
46.	Vernola	Marcello	Presente
47.	Versaci	Benedetto	Presente
48.	Villa	Daniele	Presente
49.	Viola	Salvatore	Presente

I sottoscritti, preso atto del verbale della riunione del 01.03.2024, attesta il voto dai componenti espresso e verbalizzato e la presenza e l'assenza degli stessi.

Il Segretario
Avv. Vito Patanella

VITO

PATANELLA

Firmato digitalmente
da VITO PATANELLA
Data: 2024.03.04
18:49:33 +01'00'

Il Presidente
Prof. Avv. G. Armao